

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2277 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza ivi applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Centro finanziario internazionale di Dubai (Dubai International Financial Centre, nel seguito «DIFC») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (4) In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (5) I requisiti giuridicamente vincolanti del DIFC per le controparti centrali ivi autorizzate sono contenuti nella *Regulatory Law* del 2004 e nella *Markets Law* del 2012 (nel seguito «la regolamentazione del DIFC»). Questa regolamentazione è integrata dal *Rulebook* (codice) della *Dubai Financial Services Authority* (Autorità per i servizi finanziari di Dubai, nel seguito «DFSA») che contiene una sezione (*Module*) sulle istituzioni di mercato autorizzate (*Authorised Market Institutions*, nel seguito «AMI»).
- (6) Le controparti centrali stabilite nel DIFC devono essere autorizzate come AMI. La presente decisione riguarda solo il regime applicabile alle AMI che gestiscono una stanza di compensazione nel DIFC. Per ottenere l'autorizzazione ad operare come stanza di compensazione, le AMI devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dalla DFSA e contenuti nel suo *Rulebook*. Le AMI devono assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di compensazione e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Devono anche disporre di sufficienti risorse finanziarie, umane e di sistema.
- (7) La regolamentazione del DIFC dà piena attuazione alle norme internazionali definite dai *Principles for Financial Market Infrastructures* (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal *Committee on Payment and Settlement Systems* (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito «CPSS») ⁽²⁾ e dall'*International Organization of Securities Commissions* (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO»).

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il *Committee on Payment and Market Infrastructures* (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, «CPMI»).

